



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

## *Gestione post regolarizzazione*

# Voluntary disclosure

**Avv. Lucia Frascarelli**  
**Segretario generale Assofiduciaria**

Milano, 13 febbraio 2015



# LA SOCIETÀ FIDUCIARIA EX L.1966/1939


## Oggetto dell'attività:

- amministrazione di beni per conto di terzi

## Vigilanza:

- È soggetta alla vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico
- è intermediario finanziario ex art. 11 D. Lgs. n.231/2007, 2° comma, e pertanto è soggetta agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui alla normativa antiriciclaggio italiana, è tenuta a comunicare il nominativo del fiduciante per conto del quale agisce a notaio, banca, altri intermediari in relazione ai mandati afferenti pratiche di voluntary disclosure si dovranno valutare eventuali obblighi di segnalazione di operazione sospetta
- è soggetta agli obblighi di comunicazione di cui alla normativa sul monitoraggio fiscale
- funge da sostituto d'imposta sui redditi derivanti dai beni amministrati
- la fiduciaria è trasparente nei confronti dell'autorità giudiziaria e dell'amministrazione finanziaria
- Sarà soggetta alla vigilanza della Banca D'Italia se iscritta all'albo speciale ex art. 106 TUF

# L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI BENI



3

# INTESTAZIONE FIDUCIARIA BENI ALL'ESTERO

- **liquidità**
- **azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati**
- **quote di società ancorché non rappresentate da titoli**
- **titoli obbligazionari**
- **certificati di massa**
- **quote di OICR**
- **Polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria**
- **finanziamenti a soggetti esteri**
- **metalli preziosi allo stato grezzo o monetario**

# REGIME FISCALE

- Applica l'imposta in "**regime opzionale di risparmio amministrato**" ex art. 6 del D.Lgs. 461/1997 e del D.M. 22
- su attività estere applica l'imposta ex art. 5 del D.Lgs. 461 sui redditi diversi e le plusvalenze su cessioni di partecipazioni "non qualificate.
- Qualora il Mandante non abbia optato per il "regime del risparmio amministrato", ovvero la partecipazione sia "qualificata", le operazioni poste in essere dalla Fiduciaria sono sempre "**fiscalmente trasparenti**", in quanto vi è tassabilità diretta in capo al Mandante delle eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dei titoli intestati alla Fiduciaria;
- Effettua le comunicazioni alla anagrafe dei rapporti;
- Risponde alle richieste telematiche in ordine alle indagini finanziarie,
- Redige il mod.770 e monitoraggio fiscale ove prescritto

# ADEMPIMENTI FISCALI DEI BENI IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ALL'ESTERO

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in amministrazione agli intermediari finanziari residenti (Fiduciarie) anche se non hanno prodotto reddito e anche in assenza di opzione per il regime del risparmio amministrato – esonero RW
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti – esonero RW
- L' IVAFE (Imposta sulle attività detenute all'estero) non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo, dal momento che le stesse sono considerate domestiche.
- l'applicazione del "**regime del risparmio amministrato**" su attività estere, per il prelievo alla fonte dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate;
- l'applicazione, nella veste di sostituto d'imposta, delle **ritenute in via definitiva alla fonte** sugli eventuali redditi di capitale e sui redditi diversi, derivanti dai beni oggetto del rapporto di "amministrazione senza intestazione", in applicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23/E del 8/3/2012.

***Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n° 28 - 2 luglio 2012 - § 2.2***

# AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE

- ✓ Di particolare interesse in caso di operazioni di emersione di attività estere, con il loro mantenimento - in tutto o in parte – sui rapporti direttamente intestati presso Banche estere;
- ✓ Consente al Cliente di usufruire di tutti i vantaggi del rapporto fiduciario, in termini di riservatezza, e soprattutto dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio (compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi)
- ✓ Permette al Cliente di continuare a disporre direttamente gli investimenti/disinvestimenti dei propri beni.
- ✓ la Fiduciaria non si sostituisce al cliente nell'intestazione del bene oggetto di mandato, ma solamente nel compimento, di singoli atti giuridici di amministrazione del bene - atti di acquisto, alienazione e altri diritti patrimoniali - (modalità operative indicate nelle Circolari dell'AdE49/E del 23/09/2009, 6/E del 19 febbraio 2010 nonché della Ris. 122/E del 29 novembre 2010).
- ✓ La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23/E del 8/3/2012 disciplina una particolare modalità operativa su attività finanziarie direttamente detenute dal Cliente, soggetto passivo di imposta in Italia, presso Banche Estere ed affidate in amministrazione ad una Fiduciaria italiana in applicazione del regime del "risparmio amministrato".
- ✓ la Fiduciaria dovrà pattuire contrattualmente con il Cliente e con la Banca estera la triangolazione di ogni informazione anche non fiscalmente rilevante, pena la revoca dell'incarico;
- ✓ il Cliente si impegnerà irrevocabilmente, anche obbligando la Banca estera, a far transitare per il tramite della Fiduciaria, su un apposito conto di regolamento intestato alla Fiduciaria per conto del cliente, tutti i flussi finanziari connessi alle attività di negoziazione ed amministrazione dei titoli in deposito, nonché a comunicare alla Fiduciaria tutte le operazioni fiscalmente rilevanti;
- ✓ il Cliente eserciterà l'opzione per il "risparmio amministrato" e la Fiduciaria, quale "sostituto d'imposta" provvederà a:
  - calcolare e versare le imposte di cui al D.Lgs. 461/97 per i redditi diversi
  - calcolare e versare le imposte di cui al D.Lgs. 239/96 per i redditi di capitale
  - gestire le imposte di cui al D.P.R. 600/73
  - gestire il "conto unico" di cui al D.Lgs. 239/96

# RUOLO DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE NELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE

- **Le Società Fiduciarie sono state individuate dall'Amministrazione Finanziaria quali principali intermediari per il perfezionamento delle operazioni di emersione delle "attività finanziarie" detenute all'estero da contribuenti italiani, nelle diverse edizioni degli "scudi fiscali" varati tra il 2001 e il 2010 ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 e delle numerose successive norme di conversione, applicazione e modifica:**
- **la Circ. N. 43/E del 10 ottobre 2009, in particolare, annovera tra gli intermediari abilitati, elencati all'art. 3, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;**
  - **la stessa Circ. N. 43/E del 10 ottobre 2009 ricorda all'art. 2 che gli obblighi di dichiarazione delle attività detenute all'estero – Quadro RW - non sussistono per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione alle Società Fiduciarie.**



# VOLUNTARY DISCLOSURE

- **Domanda trasmessa in telematico dal professionista ed avvio delle procedura irreversibile di VD**
- **Definizione della procedura presso l'UCIFI con l'assistenza del Professionista**
- **Pagamento integrale del/degli F24 formulato/i dall'AdE**
- **Emersione delle attività dichiarate in VD:**
  - **mediante il rimpatrio fisico delle stesse (o mantenimento in Italia per la VD "*domestica*")**;
  - **mediante il mantenimento all'estero delle attività**
    - **Con il mantenimento dell'intestazione in capo al Cliente (avvio del relativo monitoraggio)**
    - **Con l'affidandamento in amministrazione a Società Fiduciaria (esonero da monitoraggio)**

# VOLUNTARY DISCLOSURE

Analisi differenziale del ruolo delle Società Fiduciarie	SCUDO FISCALE	VOLUNTARY DISCLOSURE
Perfezionamento operazione	SI	NO
Ricezione attività oggetto di emersione	SI	SI
Amministrazione all'estero delle attività emerse	SI	SI

# VOLUNTARY DISCLOSURE - *antiriciclaggio*

- **la attuale procedura prevede la individuazione del soggetto attivo della *voluntary disclosure*, così come presuppone la piena conoscenza, per lo Stato/Amministrazione finanziaria dei dati e delle notizie oggettivi e soggettivi, con un conseguente differente ruolo dell'intermediario finanziario/società fiduciaria.**

# **VOLUNTARY DISCLOSURE** *-antiriciclaggio*

**Gli *indicatori di anomalia connessi al cliente* (Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010)**

- il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte, ovvero varia ripetutamente senza apparente modificazione le informazioni fornite;**
- il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione adotta un comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla clientela;**
- il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali**
- il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.**

# **VOLUNTARY DISCLOSURE** -*antiriciclaggio*

**Gli indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti (Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010**

**operazioni con configurazione illogica;**

**operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto,**

**operazioni che risultano non coerenti con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente;**

**operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome e in favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.**

# **VOLUNTARY DISCLOSURE** *-antiriciclaggio*

**Gli indicatori di anomalia connessi ai mezzi ed alle modalità di pagamento (Banca d'Italia n. 616 del 24 agosto 2010)**

**l'utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti;**

**nel ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente;**

**l' utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, monete elettroniche anche nella loro evidenza fisica e virtuale) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente;**

**l'utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (cosiddetto money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata**

# **VOLUNTARY DISCLOSURE** *-antiriciclaggio*

- Gli indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari***
- operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente;**
  - operazioni con oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l'intestazione a favore di terzi ovvero per l'intervento di soggetti diversi, qualora non sia in alcun modo giustificato dal rapporto con le parti;**
  - operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non de materializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni;**
  - stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o a favore di terzi;**
  - riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificate da specifiche esigenze rappresentative del cliente.**


# **VOLUNTARY DISCLOSURE** *-antiriciclaggio*

- **In prima istanza, nel caso della procedura di collaborazione volontaria non pare si evidenzino tipologie comportamentali che si riconnettano a quanto avanti prospettato.**
- **Una anomalia comportamentale fondante la segnalazione di operazione sospetta va senz'altro ravvisata nel riscontro di un comportamento non allineato alle caratteristiche di trasparenza richieste.**
- **l'obbligo di segnalazione verrebbe a perfezionarsi allorquando, acquisita la documentazione e riscontrata la completezza delle informazioni fornite dal fiduciante, la società fiduciaria non si trovi a rilevare elementi ulteriori e diversi da quelli appunto contenuti nella documentazione acquisita in relazione alla procedura di emersione.**
- **l'ottemperanza della segnalazione in relazione alle operazioni sospette, si accerta soltanto in un momento temporalmente successivo rispetto al primo contatto tra fiduciante e fiduciario.**



# DATI DI SETTORE

**Suddivisione associate per partecipazioni**



**Totale Società Fiduciarie Associate ad Assofiduciaria: n. 184**

**Totale Dipendenti e Collaboratori impiegati nel settore: n. 840**

**Totale massa amministrata: € 100.585.286.559,00**

**Totale massa amministrata**

